



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Carlo III di Borbone - Privilegio del 20 ottobre 1744 - Regno di Napoli e di Sicilia

Medaglia di Bronzo al Valore Civile

Gemellata con la Città di Kentville (NS) - Canada

www.comune.casteldisangro.aq.it comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it

sindaco@comune.casteldisangro.aq.it

Centralino: +39 0864824200

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA n. 41/2020

Castel di Sangro, 27/11/2020

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza sanitaria "Pandemia Covid-19 Coronavirus". **Ordinanza** ai sensi dell'art. 32 della Legge 833 del 23/12/1978 in materia di igiene e sanità pubblica **per l'individuazione di aree per allestimento strutture sanitarie temporanee per l'effettuazione di screening di massa su base volontaria alla popolazione residente con il metodo del "drive through"**.

IL SINDACO

VISTI gli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "Il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i Sindaci sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria, in qualità di rappresentanti della comunità locale;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 di "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 **a tutto il 15 ottobre 2020**, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, **prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

RICHIAMATI gli atti ed i provvedimenti adottati ed emanati dalle competenti autorità nazionali e regionali per la gestione dell'emergenza Covid-19;

RILEVATO che la Regione Abruzzo, ai fini del contenimento e del tracciamento dei contagi da Covid19, ha inteso avviare l'esecuzione di Test Antigenici rapidi ai cittadini della Provincia dell'Aquila, come da nota del Presidente della Giunta Regionale prot. 369244/20 del 23/11/2020, con cui, tra l'altro, lo stesso ha delegato alla Protezione Civile Regionale l'attivazione di dette operazioni, in accordo con i Comuni della Provincia di L'Aquila;

ATTESO che la Protezione Civile Regionale, con nota in atti dell'Ente al prot. 17406 del 26/11/2020, ha rappresentato agli Enti comunali la necessità che il coordinamento delle attività in oggetto venga effettuato attraverso il **modello gestionale di protezione civile** richiedendo, in tal senso, ai Comuni che, laddove non si sia già provveduto, vengano attivati i Centri Operativi Comunali (COC), che dovranno essere strutturati almeno con le seguenti funzioni minime:

- **Sanità:** con compiti di raccordo col personale sanitario presente nelle postazioni e di raccolta e comunicazione dei dati;
- **Materiali e Mezzi:** con compiti di individuazione di locali idonei per effettuare i test, di organizzazione delle postazioni di prelievo e dei flussi delle persone agli stessi; gestione dei materiali (test antigenici e DPI); restituzione dei test antigenici non utilizzati al completamento delle attività di screening; gestione dei rifiuti prodotti (eccetto i rifiuti speciali sanitari); fornitura dei pasti al personale impiegato nelle attività di esecuzione dei test (personale sanitario, personale amministrativo, volontari, ecc.);
- **Volontariato:** con compiti di gestione del volontariato presente nelle postazioni;

RILEVATA, alla luce di quanto sopra esposto ed anche a seguito di colloqui intercorsi con Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, Arma dei Carabinieri, Protezione Civile Regionale ed ASL 1 Abruzzo, la necessità di dover individuare più aree da destinare all'allestimento di strutture sanitarie temporanee (nella modalità di drive-through) per la gestione di attività connesse all'emergenza Covid 19, ed in particolare per l'esecuzione di tamponi rapidi alla popolazione, nell'ambito dello screening di massa attivato dalla Regione Abruzzo in tutta la Provincia di L'Aquila;

DATO ATTO che, come stabilito nel corso della riunione operativa in modalità remota, tenutasi in data 26.11.2020, con i soggetti coinvolti a livello comunale da dette operazioni, sono state ritenute idonee per tale finalità:

- l'area esterna del fabbricato già sede della Comunità Montana Altosangro, presso la quale è già attivo e funzionante il COC, sita in Viale dello Sport – Piazzale Lorenzo Mannarelli, denominando la stessa **"Drive Trought A"**;
- l'area esterna del fabbricato sede Campus – Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Alda Merini di Castel di Sangro, sito in Via Piana Santa Lucia, denominando la stessa **"Drive Trought B"**;

CONSIDERATO che, suddette aree ed immobili, ben si prestano ad essere utilizzati per le finalità in questione, e sono stati individuati, in via prioritaria, sulla base delle seguenti motivazioni:

- per l'attuale disponibilità:
 - o dell'edificio e delle aree esterne del Campus scolastico, inutilizzati per effetto dell'Ordinanza Sindacale n. 40 del 22/11/2020 fino al prossimo 03 dicembre 2020;
 - o dell'edificio e delle aree esterne all'ex sede della Comunità Montana Altosangro, già sede del COC del Comune di Castel di Sangro, operativo fin dalla dichiarazione di stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19;
- per la loro facile accessibilità anche in auto, che consente la previsione di idonei spazi per la gestione dei flussi di persone e mezzi, che non interferiscono con la normale viabilità cittadina;
- per la presenza di idonei spazi, sia coperti che al chiuso, per la realizzazione delle postazioni di prelievo, per l'organizzazione delle attività di gestione dei materiali (test antigenici e DPI), per la gestione dei rifiuti prodotti;

RITENUTO dover stabilire, sulla base della popolazione residente e dell'organizzazione delle due strutture sanitarie temporanee:

1) CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEI TEST:

I test verranno eseguiti, su base volontaria, nei giorni di sabato 28 e domenica 29 novembre, con orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

2) SEDI ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST:

i Cittadini residenti a Castel di Sangro che intenderanno sottoporsi, su base volontaria, al test, dovranno recarsi presso le suddette strutture secondo la seguente ripartizione:

- **Drive Trought A (ex sede Comunità Montana di Via Sangro):** cittadini (e loro familiari minori) assegnati alle Sezioni Elettorali Comunali n. 1, 3 e 6;
- **Drive Trought B (scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Alda Merini di Castel di Sangro, sito in Via Piana Santa Lucia):** cittadini (e loro familiari minori) assegnati alle Sezioni Elettorali Comunali n. 2, 4, 5 e 7;

RILEVATA la piena sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per far luogo all'esplicazione dei poteri e delle competenze spettanti al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 TUEL;

RITENUTO di dover provvedere in merito, onde favorire l'esecuzione dello screening di massa di cui sopra in sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie, anche il relazione all'emergenza connessa all'epidemia da Covid-19;

RITENUTO che il potere di ordinanza sindacale, relativamente all'adozione di misure funzionali alla tutela della salute della popolazione, trovi tuttora il suo attuale fondamento negli art. 32 e 118 della Costituzione Italiana, oltreché sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998, oltre che nelle competenze spettanti al Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 TUEL;

RICHIAMATE le norme e disposizioni in materia di Protezione Civile ed il Decreto Sindacale n. 2/2020 dell'11/03/2020, n. 4/2020 del 15/03/2020, n. 6/2020 del 26/03/2020, n. 7/2020 del 14/04/2020 e n. 29 del 18/11/2020, di attivazione ed integrazione funzionale del **COC** Centro Operativo Comunale, attivato per assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione agli eventi di cui in premessa;

VISTI E RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- la L. 241/90;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- l'art. 32 della L. 833/1978;

ORDINA

in applicazione dei DPCM, dei DL e delle Ordinanze Ministeriali e Regionali in premessa richiamate, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castel di Sangro ed allo specifico stato di evoluzione del contagio COVID 19, coerentemente con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM e DL citati, per le richiamate ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica,

l'allestimento di n. 2 strutture sanitarie temporanee (nella modalità di drive-through) per la gestione di attività connesse all'emergenza Covid 19, ed in particolare per **l'esecuzione di tamponi rapidi alla popolazione**, nell'ambito dello screening di massa attivato dalla Regione Abruzzo in tutta la Provincia di L'Aquila, da installarsi presso:

- **l'area esterna del fabbricato già sede della Comunità Montana Altosangro**, presso la quale è già attivo e funzionante il COC, sita in Viale dello Sport – Piazzale Lorenzo Mannarelli, denominando la stessa **"Drive Trought A"**;
- **l'area esterna del fabbricato sede Campus – Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Alda Merini di Castel di Sangro**, sito in Via Piana Santa Lucia, denominando la stessa **"Drive Trought B"**;

stabilendo, sulla base della popolazione residente e dell'organizzazione delle due strutture sanitarie temporanee, lo svolgimento delle operazioni come di seguito:

1) CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEI TEST:

I test verranno eseguiti, su base volontaria, nei giorni di **sabato 28 e domenica 29 novembre**, con **orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 20.00**.

2) SEDI ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO DEI TEST:

I Cittadini residenti a Castel di Sangro che intenderanno sottoporsi, su base volontaria, al test, dovranno recarsi presso le suddette strutture secondo la seguente ripartizione:

- **Drive Trought A (ex sede Comunità Montana di Via Sangro):** cittadini (e loro familiari minori) assegnati alle **Sezioni Elettorali Comunali n. 1, 3 e 6**;

- **Drive Trought B (scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto Comprensivo Alda Merini di Castel di Sangro, sito in Via Piana Santa Lucia):** cittadini (e loro familiari minori) assegnati alle **Sezioni Elettorali Comunali n. 2, 4, 5 e 7;**

DEMANDA

ai competenti Organi Gestionali ed Uffici comunali la risoluzione di eventuali problematiche organizzative e logistiche connesse alla fase di allestimento delle strutture sanitarie temporanee, nonché quelle che dovessero verificarsi durante la gestione operativa delle stesse;

al COC – Centro Operativo Comunale, la gestione ed esecuzione di detti screening di massa, per mezzo delle figure in esso individuate, con particolare riferimento alle seguenti competenze:

- **Funzione Sanità**, a cui sono demandati i con compiti di raccordo col personale sanitario presente nelle postazioni e di raccolta e comunicazione dei dati;
- **Funzione Materiali e Mezzi**, a cui sono demandati i compiti di individuazione di locali idonei per effettuare i test, di organizzazione delle postazioni di prelievo e dei flussi delle persone agli stessi, di gestione dei materiali (test antigenici e OPI), di restituzione dei test antigenici non utilizzati al completamento delle attività di screening, di gestione dei rifiuti prodotti (eccetto i rifiuti speciali sanitari), di fornitura dei pasti al personale impiegato nelle attività di esecuzione dei test (personale sanitario, personale amministrativo, volontari, ecc.);
- **Funzione Volontariato**, a cui sono demandati i con compiti di gestione del volontariato presente nelle postazioni.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa, per il seguito di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, a mezzo PEC:

- alla Prefettura di L'Aquila;
- alla ASL1 Abruzzo;
- al Presidente della Giunta Regionale;
- alla Protezione Civile Regionale;
- al Comando di Polizia Municipale di Castel di Sangro;
- al COC attivo presso la Sede Municipale, quale servizio di Protezione Civile Comunale.

AVVERTE

- che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è l'Arch. Paolo Di Guglielmo – Responsabile del Settore III Manutenzioni e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso gerarchico in via amministrativa al Prefetto di L'Aquila competente entro **30 giorni** dalla notificazione, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla notificazione (Legge 6 Dicembre 1971, n.1034);
- che è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di **120 giorni** dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199), allorché la stessa abbia acquisito il carattere di definitività, ossia dopo la emissione del decreto prefettizio di rigetto del ricorso, ovvero dopo la maturazione del silenzio-rigetto decorsi 90 giorni dalla proposizione del ricorso gerarchico senza che il Prefetto abbia emanato un provvedimento espresso.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune di Castel di Sangro per la durata di **30 (trenta) giorni consecutivi**, e che ne venga data inoltre ampia diffusione tramite affissione e pubblicazione sui social network.

IL SINDACO
Angelo Caruso